



Comune di Cattolica

**Piazza Roosevelt 7
47841 Cattolica RN
P.IVA 00343840401**

**Capitolato Tecnico della Polizza
Ritiro Patente
Lotto 6**



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente polizza trae origine dalla esigenza di assicurare le perdite pecuniarie derivanti dal ritiro patente di dipendenti che nell'espletamento del proprio servizio guidano mezzi di proprietà del Comune di Cattolica.

ART. 2 - DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Assicurato	I soggetti nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Ente il Comune di Cattolica - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Imputazione dolosa	Reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.)
Imputazione colposa	Reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 C.P.).
Legge	I riferimenti legislativi sono riportati nella descrizione del RISCHIO
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Sinistro	L'insorgere della controversia, per la quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia.
Spese di giustizia penale	Spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art.535, 1°Comma, C.P.C.)
Spese di Soccombenza	Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
Transazione	Accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00

del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove risiede la Contraente.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 12 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto.

La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

ART. 14 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2015 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2012 al 31/12/2013 e successivamente sarà da corrispondere al 31 dicembre di ogni annualità.

La Società, altresì, si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 15 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.

ART. 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- per vertenza di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compreso i Paesi del bacino del Mediterraneo;
- contrattuale: nei paesi UE, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla costituenda ATI delle Società di Brokeraggio assicurativo GPA Spa via Persicetana Vecchia Bologna e Centrale Gpa Spa, Via degli Abeti 80 61122 Pesaro.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA S.p.a., e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;

- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - dell'8%

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE PER PERDITE PECUNIARIE

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, come previste nell'indennità scelta, a seguito di violazioni del Codice delle Strade avvenute come indicato nelle condizioni di polizza.

Art. 2 - QUALIFICA DI ASSICURATO

La qualifica di assicurato - ovvero del soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione - è la seguente:

- nella misura in cui abbia proceduto od intenda procedere al rimborso delle spese pecuniarie sopra riferite, si intende l'Ente Contraente;
- qualora l'Ente Contraente non abbia provveduto o non intenda provvedere direttamente al rimborso delle spese pecuniarie sopra riferite, Assicurati devono intendersi i soggetti specificati nel successivo articolo 3 "Assicurati", i cui interessi vengono tutelati attraverso il pagamento delle spese legali di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3 – ASSICURATI

Quali Assicurati si intendono i dipendenti indicati in elenco

ART. 4 INDENNITA' PATENTE BASE

1. **Indennità Autoscuola.** Rimborso per le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Patente sottratti all'Assicurato.
2. **Indennità Zero Punti.** Rimborso per le spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**
Gli Oneri e Spese oggetto dell'Indennità, sono rimborsati entro il **limite di € 1.000,00 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.**

ART. 5 INDENNITA' PATENTE DIPENDENTI E COLLABORATORI - CRITERI DI CALCOLO E LIMITI DI INDENNIZZO

Indennità per sospensione e Ritiro Patente. Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino al numero massimo di giorni e al limite di rimborso previsti dall'opzione prescelta tra quelle indicate nel frontespizio di polizza.

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita, o a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità convenuta non viene corrisposta.

Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità per la sospensione o ritiro della patente con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale)

ART. 6 INDENNITA' CQC BASE

1. **Indennità Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, sottratti all'Assicurato.
2. **Indennità Zero Punti.** Rimborso per le spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**
Gli oneri e spese oggetto delle Indennità sono rimborsati **entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per caso assicurativo senza limite annuo.**

ART. 7 INDENNITA' CQC DIPENDENTI E COLLABORATORI - CRITERI DI CALCOLO E LIMITI DI INDENNIZZO

Indennità per azzeramento punti CQC. Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal Datore di Lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, da parte di soggetti che operano presso di esso, quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita, o a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità convenuta non viene corrisposta.

Con la sottoscrizione della presente Polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera, indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità per la sospensione o ritiro della patente con il limite massimo della

proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale)

ART. 8 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle indennità previste.

ART. 9 - MASSIMALI ASSICURATI

Gli oneri e spese oggetto delle Indennità Autoscuola e Indennità Zero Punti, **sono rimborsati entro il limite previsto dall'indennità scelta.**

Gli oneri e spese oggetto della garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente e Indennità CQC, sono corrisposti **entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste dal frontespizio di Polizza per caso assicurativo senza limite annuo.**

ART. 10 - NEOPATENTATI E SANZIONI COMMINATE ALL'ESTERO

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente **viene ridotto del 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati.**

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente **viene ridotto del 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.**

SEZIONE 3 - ESCLUSIONI

ART. 1 ESCLUSIONI

Le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per omissione di fermata ed assistenza;

se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;

- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- f) se il veicolo è usato in difformità di immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- g) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- h) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- i) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso sarà corrisposto il pagamento dell'indennità prevista;
- m) per vertenze contrattuali con la Società.

SEZIONE 4 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

ART. 1 - FRANCHIGIA PER SINISTRO

Per le garanzie prestate dal presente contratto non verrà applicata alcuna franchigia.

ART. 2 - LIMITE DI INDENNIZZO GIORNALIERO

Il limite di indennizzo giornaliero è fissato in € 52,00 per la durata massima di 180 gg.

SEZIONE 5 - CALCOLO DEL PREMIO**Art. 1 - CALCOLO DEL PREMIO -**

N° Assicurati	premio finito pro-capite	premio finito complessivo
46 Dipendenti (allegato A elenco)	€	€
Totale		€

Scomposizione del premio anticipato

Premio annuo imponibile	Imposte	Totale
€	€	€

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

_____	_____
-------	-------